



COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

Rovereto

REGISTRO DELIBERAZIONI N. **108**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

OGGETTO: Servizio di telesoccorso-telecontrollo ad utenti dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento. Indizione confronto concorrenziale per il periodo 1.7.2019 – 30.6.2020 – CIG 7881311794

Il giorno 11 aprile 2019, convocato per le ore 8.30, nella Sala del Comitato Esecutivo in Rovereto – via Tommaseo n. 5, si è riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

così composto:

		ASSENTI	RELATORE
PRESIDENTE	Stefano Bisoffi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VICE PRESIDENTE	Enrica Zandonai	<input type="checkbox"/>	X
ASSESSORE	Roberto Bettinazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSESSORE	Mauro Mazzucchi	X	<input type="checkbox"/>
ASSESSORE	Alberto Pinter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Generale dott. Alessandro Morandi.

Il Presidente della seduta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: Servizio di telesoccorso-telecontrollo ad utenti dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento. Indizione confronto concorrenziale per il periodo 1.7.2019 – 30.6.2020 – CIG 7881311794

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- è in essere con l'associazione temporanea di imprese VALES S.c.s. di Borgo Valsugana, GPI S.p.A. di Trento e ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede in Roma, il contratto d'appalto per la gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo per gli utenti dei servizi socio assistenziali degli enti gestori della Provincia di Trento che andrà a scadere il 30.06.2019;
- tale contratto è stato affidato previo svolgimento di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 – comma 5 – della L.P. 19.07.1990, n. 23 e l'art. 13 del D.P.G.P. di Trento 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e con validità fino al 30.6.2019;
- la Provincia Autonoma di Trento con la deliberazione della Giunta n. 1985 dd. 12.10.2018 ha previsto, fra l'altro, il trasferimento in capo alle Comunità della competenza riferita alle prestazioni che attengono al servizio di telecontrollo-telesoccorso, finora di livello provinciale e consistenti nella gestione tecnica-operativa e finanziaria della centrale operativa a partire dal 1° luglio 2019;
- la data del 1° luglio 2019 era stata determinata al fine di permettere alle comunità di individuare la Comunità capofila e di procedere con gli atti necessari per la gestione associata del servizio di telecontrollo-telesoccorso domiciliare;
- i Presidenti di Comunità e i Segretari Generali hanno affrontato in più di un'occasione la questione organizzativa del servizio con riguardo alle possibili novità da introdurre nel Capitolato speciale di gara in relazione alle diverse esigenze dell'utenza e all'intervenuto aggiornamento tecnologico delle apparecchiature, sia di quella centralizzata che quella in dotazione agli utenti;
- con lettera dd. 15.3.2019 il Presidente Stefano Bisoffi, ha informato le comunità di Valle, il Presidente della Conferenza permanente e i Sindaci di Trento e Rovereto, che il Comitato Esecutivo ha preso atto dell'indicazione informale di affidare alla Comunità della Vallagarina la funzione di capofila della gestione associata del servizio di telecontrollo-telesoccorso domiciliare a favore degli utenti dei servizi socio assistenziali di tutta la Provincia, riservandosi di trasmettere uno schema di convenzione regolante i criteri della governance della gestione associata;
- quasi tutte le comunità hanno risposto positivamente aderendo preliminarmente alla proposta di gestione associata;
- con nota 27.3.2019 prot. n. 7288/3.5 è stata comunicata alla PAT – Servizio Politiche Sociali, la necessità di prorogare l'accordo per la gestione in delega per almeno un anno, ovvero fino al 30.6.2020, in modo da permettere alle Comunità di definire la convenzione che dovrà disciplinare le modalità di gestione associata e di finanziamento del servizio, e che consentirà di attivare le adeguate procedure per il nuovo affidamento del servizio, anche con il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini;

valutato quindi necessario, al fine di garantire la continuità delle prestazioni, provvedere ad affidare nuovamente il servizio di cui trattasi per il periodo 1.7.2019-30.6.2020;

ritenuto, stante l'importo contrattuale netto del servizio, stimato in € 173.375,00 più IVA, di indire un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e l'art. 13 del D.P.G.P. di Trento 22.05.1991, n. 10-40/Leg., per l'affidamento dell'incarico di gestione ed organizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo agli utenti del servizio socio-assistenziale per il periodo 01.07.2019-30.06.2020, approvando il Capitolato d'Oneri e le modalità di gara e contrattuali;

dato atto che per il tipo di prestazione richiesta e per il periodo limitato di vigenza contrattuale non risultano apprezzabili, a parità di condizioni, valutazioni diverse da quelle sul prezzo più conveniente;

dato atto che per l'affidamento del servizio di cui trattasi è necessario avvalersi del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPAT;

dato altresì atto che le imprese da invitare al confronto concorrenziale saranno quelle individuate a seguito della procedura di cui alla propria precedente deliberazione n. 246 dd. 09.08.2018, concernente l'Atto di indirizzo per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di servizi e forniture;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;

visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2 e ss.mm.;

vista la L.P. 16.6.2006 n. 3 e s.m.;

visto lo Statuto della Comunità della Vallagarina;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile; ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di indire un confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21 – comma 5 – della L.P. 19.07.1990, n. 23 e l'art. 13 del D.P.G.P. di Trento 22.05.1991, n. 10-40/Leg., per l'affidamento dell'incarico di telesoccorso-telecontrollo ad utenti dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento per il periodo 01.07.2019-30.06.2020;
2. di approvare a tal fine il Capitolato Speciale d'Oneri per l'espletamento del servizio, nel testo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di invitare al confronto concorrenziale le imprese comprese in apposito elenco depositato agli atti del protocollo dell'Ente, che sarà visibile ad avvenuta scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, formato a seguito della procedura prevista dalla propria precedente deliberazione n. 246 dd. 09.08.2018 concernente l'Atto di indirizzo per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di servizi e forniture;
4. di dare atto che l'imputazione della spesa derivante dal presente provvedimento sarà determinata con la determina di aggiudicazione dell'appalto;
5. di provvedere al versamento di € 30,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ad avvenuto ricevimento della distinta periodica MAV - codice CIG 7881311794, imputando la relativa spesa al capitolo 3130 art. 40 del Bilancio di Previsione 2019;
6. di dare atto che avverso la deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 – comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, è ammessa opposizione, da presentare al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione;
7. di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

* * * *

Gd/tp

OGGETTO: Servizio di telesoccorso-telecontrollo ad utenti dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento. Indizione confronto concorrenziale per il periodo 1.7.2019 – 30.6.2020 – CIG 7881311794


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Rovereto, 11.4.2019

IL RESPONSABILE
f.to Danilo Gerola



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2


parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Registrato l'impegno con il n. 1009

sul capitolo 3130/40 del bilancio di previsione

Rovereto, 11.4.2019


LA RESPONSABILE
f.to dott.ssa Cristina Baldo



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Alessandro Morandi



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per estratto all'Albo della Comunità sul sito www.comunitadellavallagarina.tn.it dal giorno 24.4.2019 per restarvi 10 giorni consecutivi.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Morandi



La presente deliberazione è stata pubblicata
all'albo della Comunità per tutto il periodo
soprindicato senza opposizioni ed è
esecutiva.

Rovereto,

- 5 MAG. 2019



COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO-TELECONTROLLO DOMICILIARE****Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, del Servizio di "telesoccorso-telecontrollo domiciliare" nell'ambito territoriale della Provincia di Trento.

Il numero di utenti collegati al servizio, da tenere quale riferimento anche per quanto segue è di 950 unità; tale numero può aumentare e diminuire nel corso dei sei mesi di validità contrattuale, senza che l'Impresa a cui sarà affidato il servizio, e che di seguito sarà chiamata semplicemente Impresa, possa accampare diritti o pretese di variazioni del prezzo che sarà fissato in sede di aggiudicazione dell'appalto, purché la variazione in più o in meno rimanga entro il 20% del numero di utenti collegati. A tal fine il numero di utenti da assumere quale base di calcolo come detto è di n. 950 (novecento/giorno).

L'Impresa dovrà svolgere il servizio per tutti gli utenti che verranno comunicati dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina, indipendentemente dal luogo di residenza o dimora, pur sempre nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2 - DURATA

Il contratto di appalto ha la durata di sei mesi, decorrente dal 1° luglio 2019 e con termine al 30 giugno 2020.

Art. 3 - PREZZO

Il prezzo dell'appalto sarà stabilito in sede di affidamento e dovrà tenere conto di tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio, intendendosi tali tutti gli adempimenti ed operazioni necessarie all'avvio del servizio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei telecomandi e di tutti gli apparati terminali, così come delle apparecchiature presenti nella Centrale Operativa della Comunità della Vallagarina, gli interventi atti a garantire il funzionamento degli apparati terminali, compreso il collegamento e i trasferimenti richiesti dalla Comunità, l'assunzione, retribuzione e gestione del personale e l'organizzazione complessiva del servizio.

Il prezzo di aggiudicazione deve intendersi onnicomprensivo, esclusa l'I.V.A., e riferito ad utente, ovvero ad apparecchio terminale collegato, per giorno di utilizzo.

Considerata la durata del contratto il medesimo non è soggetto ad aggiornamento per la variazione dell'indice ISTAT.

Verificandosi una diminuzione o un aumento del numero di utenti, ovvero del numero di apparecchi collegati, di oltre il 20% (ventipercento), come previsto dal precedente articolo 1.,

il prezzo vigente a quella data sarà aumentato, se è avvenuta una variazione in diminuzione, e diminuito, se è avvenuta una variazione in aumento, nella misura di punti percentuali 5 (cinque).

La variazione del prezzo sarà comunque riconosciuta al verificarsi di una diminuzione o un aumento del numero di utenti che perduri almeno per quindici giorni naturali consecutivi.

La variazione sarà riconosciuta dal primo giorno del mese successivo all'accertamento della perdurante variazione. Il nuovo prezzo sarà riferito a tutti gli apparati terminali collegati.

Se il numero di utenze rientra nuovamente nella fascia di scostamento del 20% (ventipercento), il prezzo sarà nuovamente quello di aggiudicazione.

Art. 4 - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

L'Impresa dovrà garantire la prestazione del Servizio di telesoccorso (chiamate dell'utente), ogni giorno, per 24 ore e per tutti i giorni dell'anno solare.

Il Servizio di telecontrollo (chiamata del Centro Operativo di Rovereto all'utente) dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Per lo svolgimento del servizio di telesoccorso - telecontrollo, presso le Centrali Operative descritte al successivo art. 7, l'Impresa dovrà avvalersi di personale da essa dipendente, in numero congruo, altamente specializzato e con garanzia di formazione e aggiornamento annuale attraverso appositi corsi, il cui onere sarà a carico dell'Impresa stessa.

Il servizio di telesoccorso deve essere disponibile nelle seguenti due modalità:

- telesoccorso su linea fissa
- telesoccorso su linea GSM.

Il dispositivo per attivare la chiamata di telesoccorso deve essere disponibile nelle tre modalità seguenti:

- a pulsante (panic button)
- a strappo
- a polso

Art. 5 - OBBLIGHI INIZIALI DELL'IMPRESA

L'Impresa accetta incondizionatamente l'utilizzo della centrale operativa ora in funzione presso la sede di Via Pasqui, 10 in Rovereto, di proprietà della Comunità della Vallagarina, assumendo a proprio carico tutte le spese di manutenzione ordinaria, ivi compreso il canone mensile di manutenzione di € 500,00 più l'I.V.A. che dovrà essere corrisposto trimestralmente direttamente all'impresa costruttrice della centrale.

La Centrale dovrà essere predisposta per il collegamento con due o più posti lavoro per la gestione degli allarmi.

L'adeguamento tecnologico della Centrale per rendere compatibili eventuali altri tipi di apparati terminali, previa verifica della disponibilità dei protocolli di comunicazione, è ad esclusivo e totale carico dell'Impresa.

L'Impresa dovrà curare tutte le attività di studio e ricerca inerenti l'organizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, in particolare:

- a) l'analisi e conoscenza del territorio nei quali dovrà essere attivato il servizio;
- b) la costituzione e l'aggiornamento di una mappa dei soccorritori pubblici e privati;
- c) la predisposizione e l'adeguamento della banca dati delle utenze e statistiche;
- d) i contatti con la Comunità Vallagarina, con i soccorritori, con i servizi sociali e sanitari per la messa a punto delle procedure;
- e) l'analisi delle esigenze operative in relazione al personale, alle attrezzature, agli aspetti tecnici, al software applicativo, alle linee telefoniche;

- f) intervenire presso ciascun utente per l'inserimento della nuova numerazione telefonica che permetta il collegamento e il dialogo con le centrali operative. Tale adempimento dovrà concludersi entro il più breve tempo possibile e comunque nei sette giorni successivi dall'avvio del servizio.

Quanto indicato alle lettere b), c) d) e f) dovrà effettuarsi in accordo con il Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Vallagarina.

Art. 6 - OBBLIGHI INIZIALI DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

La Comunità Vallagarina, anche attraverso soggetti terzi, fornirà all'Impresa una mappa aggiornata dei servizi socio-assistenziali e sanitari operanti nell'ambito di competenza e tutte le informazioni utili al fine di operare il miglior collegamento possibile fra gli Enti gestori, il Servizio Socio-Assistenziale e lo stesso servizio di telesoccorso-telecontrollo.

Art. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Con la data di inizio dell'appalto l'Impresa dovrà:

- a) subentrare nella gestione delle utenze e di tutti gli apparati terminali già collegati;
- b) attivare con proprio personale dipendente la Centrale Operativa nella sede messa a disposizione dalla Comunità della Vallagarina (ora in Via Pasqui, 10 - Rovereto) per non meno di 12 (dodici) ore giornaliere, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì, e non meno di 5 (cinque) ore il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Dovrà essere garantito il servizio di telecontrollo con la contemporanea presenza e prestazione di due dipendenti, per un numero di ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, di una ora ogni cento utenti. Il Piano di lavoro con le risorse umane impiegate dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio Sociale, così come ogni eventuale variazione che dovesse intervenire. Non può essere impiegato personale dipendente con carico orario settimanale inferiore alle 18 ore.
- c) attivare con proprio personale dipendente una seconda Centrale Operativa, di proprietà dell'Impresa, la quale deve essere collegata con tutti gli utenti del Servizio per 24 ore su 24 e per tutti i giorni all'anno, al fine di ricevere le chiamate che, per qualsiasi causa, compresa l'inattività negli orari di cui alla precedente lett. b), non pervenissero alla Centrale Operativa di Rovereto; gli archivi di servizio delle due Centrali Operative devono essere allineati in tempo reale;
- d) collegare, su richiesta della Comunità della Vallagarina, tutti gli utenti segnalati, indipendentemente da dove essi siano, pur sempre in abitazioni situate nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e dotate di apparecchio collegato col servizio di telefonia fissa, o mobile nel caso questo diventi tecnicamente compatibile.
- e) adeguare le Centrali Operative ad accogliere le nuove utenze da collegare;
- f) installare, entro 7 giorni dalla richiesta della Comunità della Vallagarina, presso l'abitazione di ciascun utente un terminale, fornito dalla stessa, in grado di trasmettere alla Centrale Operativa un segnale di allarme riconoscibile;
- g) sostituire, se non più funzionante, o riparare, entro 24 ore dalla richiesta, l'apparato terminale presso l'abitazione dell'utente, ad eccezione delle richieste di segnalazione del guasto e pervenute oltre le ore 8.00 delle giornate pre festive, nel qual caso la sostituzione o la riparazione deve avvenire entro le 48 ore successive la chiamata;
- h) assicurare la manutenzione di tutte le apparecchiature centralizzate e periferiche utilizzate per l'espletamento del servizio. L'impresa dovrà tener conto che per tali incombenze, sulla base di dati consuntivi, il numero medio di accessi alle abitazioni degli utenti è stato calcolato in 1.200/anno.
- i) attivare il collegamento dei terminali di ogni utente con il Centro Operativo di Rovereto e con l'altro Centro Operativo di proprietà dell'Impresa. Va considerato che mediamente

- avvengono trasferimenti, anche temporanei, dell'apparato terminale nella misura del 2% circa di quelli in dotazione e comunque entro una percentuale massima del 5%;
- j) dotare la Centrale Operativa di un adeguato numero di linee telefoniche, comunque non inferiore a sette;
 - k) compilare e memorizzare nei Centri Operativi una apposita scheda per ogni singolo utente contenente i dati più significativi e utili, sia sanitari che sociali, per un pronto ed efficace intervento; la scheda dovrà essere concordata con la Comunità della Vallagarina e predisposta in modo da contenere i dati relativi alla persona, ai parenti, agli amici, ai vicini da avvisare in caso di necessità e essere aggiornata periodicamente. Inoltre, sulla predetta scheda o altro supporto, dovranno essere riportati i dati della chiamata di soccorso o del controllo, con la data, l'ora, il motivo della chiamata, gli interventi predisposti e la struttura o il servizio che sono stati immediatamente interessati, il momento in cui viene effettuato il controllo dell'avvenuto intervento richiesto e i provvedimenti assunti;
 - l) comunicare immediatamente alla Comunità della Vallagarina le eventuali cessazioni o temporanee sospensioni di utilizzo del servizio di cui venisse a conoscenza, ai fini di una valutazione, da parte della Comunità stessa, della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del servizio;
 - m) in caso di cessato utilizzo del servizio da parte di un utente per qualsiasi ragione o causa, provvedere entro due giorni dalla comunicazione al ritiro dell'apparecchiatura installata. Eventuali difficoltà nel ritiro dovranno essere comunicate alla Comunità della Vallagarina;
 - n) fornire alla Comunità della Vallagarina ogni dato statistico che verrà richiesto, in particolare con invio a cadenza mensile dei dati riferiti alla movimentazione dell'utenza e agli allarmi pervenuti;
 - o) per ogni utente collegato dovrà essere informato telefonicamente il suo medico di base che, successivamente, sarà informato quando un allarme, pervenuto nelle ore e nei giorni in cui la medicina di base non è attiva, comporterà il ricovero dell'utente in una struttura sanitaria di cura;
 - p) fornire adeguata assistenza tecnica relativamente al servizio nel suo complesso.

Art. 8 - VERIFICHE, CONTROLLI, ISPEZIONI E INFORMAZIONI

La Comunità della Vallagarina si riserva di promuovere, con personale autorizzato, ispezioni e controlli sulla puntuale osservanza delle norme e condizioni contrattuali e sulla corretta gestione del servizio.

Nel periodo di validità del contratto dovrà tenersi un incontro di verifica fra l'Impresa appaltatrice e la Comunità della Vallagarina. A detto incontro potranno partecipare i rappresentanti degli enti che aderiscono al servizio.

L'impresa aggiudicataria è impegnata a dare una adeguata informazione alla Comunità della Vallagarina e agli Enti Gestori sull'andamento del servizio, garantendo la promozione dello stesso, anche mediante incontri con gli operatori dei Servizi Sociali territoriali, l'utenza o la popolazione interessata, con cadenza e modalità fissate dalla Comunità della Vallagarina.

L'eventuale utilizzo dell'automezzo di proprietà dell'impresa o del dipendente, per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione di cui al comma precedente, verrà compensato con una indennità chilometrica nella misura vigente per i dipendenti della Comunità.

Art. 9 - MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE

TELESOCCORSO: Per la gestione del telesoccorso, la Centrale Operativa, ovvero l'Impresa, una volta ricevuto un segnale di allarme da parte dell'utente, dovrà richiedere immediatamente alla competente struttura di soccorso l'intervento che in quel momento appare più appropriato.

TELECONTROLLO: Per la gestione del servizio di telecontrollo l'Impresa dovrà effettuare almeno una chiamata settimanale per ogni utente, qualora non vi siano richieste diverse e specifiche del Servizio Socio-Assistenziale, e ciò al fine di accertare le condizioni psico-fisiche degli utenti, esercitare una funzione di stimolazione dell'attività e di socializzazione degli stessi, nonché verificare il buon funzionamento delle apparecchiature terminali. Dovrà invece seguire le cadenze e le finalità evidenziate dall'Assistente Sociale nei casi specificamente segnalati.

Art. 10 - DISPONIBILITÀ DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE

La Comunità della Vallagarina, ai fini della gestione del Servizio di telesoccorso-telecontrollo mette a disposizione dell'Impresa quanto segue:

- idonei locali, predisposti, arredati e riscaldati, quale sede della Centrale Operativa del servizio, situati nell'ambito comunale di Rovereto. La Comunità della Vallagarina assicura altresì la pulizia, e ogni manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- tutte le spese derivanti dall'eventuale cambio di sede della Centrale Operativa di Rovereto saranno a carico della Comunità della Vallagarina;
- tre personal computer con relativa stampante;
- tutti gli apparati terminali con telecomando, necessari allo svolgimento del servizio. A tal fine sarà sempre garantita all'Impresa una scorta di apparati terminali nella misura del 7% di quelli attivati.

Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

AZIONI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO

L'Impresa deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sui posti di lavoro, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

L'impresa aggiudicataria solleva pertanto la Comunità della Vallagarina da ogni e qualsiasi responsabilità per causa del mancato rispetto di quanto citato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad implementare politiche di conciliazione famiglia-lavoro anche secondo la Legge 53/2000 compreso lo standard Audit Famiglia e Lavoro e/o standard equivalenti e a tal fine, su richiesta del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità stessa.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'Impresa assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose della Comunità della Vallagarina o di terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori in dipendenza dell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi la Comunità della Vallagarina da qualsiasi obbligazione o responsabilità verso terzi.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare una Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con massimale di almeno € 3.873.426,74 (tremilioniottocentosettantatremilaquattrocentoventisei/74).

Un esemplare della polizza sarà consegnato alla Comunità alla firma del contratto di appalto.

Art. 13 - PAGAMENTI

Al termine di ogni mese l'Impresa dovrà trasmettere la fattura elettronica relativa al servizio unitamente ad una distinta particolareggiata dei nominativi collegati e delle prestazioni rese nel mese di riferimento.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Art. 14 - DIVIETI

È vietato il subappalto dell'intero servizio. È unicamente consentito all'Impresa di avvalersi di Ditta specializzate per l'assistenza tecnica per l'installazione, il collegamento, la riparazione o la sostituzione dei terminali con telecomando presso gli utenti. È altresì ammessa l'assistenza tecnica sulle apparecchiature della Centrale Operativa, compreso il software applicativo. Quanto sopra nel limite del 30% dell'importo di aggiudicazione. È altresì vietato all'Impresa chiedere corrispettivi all'utente.

Art. 15 - RISERVATEZZA

In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest'ultimo, anche per il tramite dei propri responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del regolamento medesimo, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali giudiziari/sensibili/sensibilissimi, relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell'appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto, l'appaltatore, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Tale nomina di responsabile esterno è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempire, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso.

Art. 16 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Per l'espletamento del servizio presso la Centrale Operativa di Rovereto l'Impresa dovrà impiegare personale con adeguata e provata esperienza professionale in servizi di telesoccorso telecontrollo domiciliare rivolti a persone fisiche anziane o in stato di bisogno socio sanitario.

In particolare almeno due delle suddette unità di personale, dalla data di inizio del rapporto contrattuale, dovrà essere in possesso di documentata esperienza biennale, negli ultimi quattro anni, in servizi di telesoccorso telecontrollo domiciliare rivolti a persone fisiche anziane o in stato di bisogno socio-sanitario.

Art. 17 - RISOLUZIONE - SOSPENSIONE - DISSETTA

Eventuali mancanze o disservizi potranno essere oggetto di penale. L'ammontare della penalità, in ogni caso non inferiore a Euro 200,00 (duecento) sarà applicata dal Comitato Esecutivo. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta dalla regolare contestazione di inadempienza verso la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penali e la risoluzione del contratto per grave inadempienza non libera l'Impresa dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse. Qualora l'Impresa non assicuri lo svolgimento del regolare servizio come previsto dalle clausole del presente Capitolato, la Comunità della Vallagarina avrà facoltà di provvedere d'ufficio ed a spese dell'Impresa al regolare svolgimento del servizio stesso. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese di cui al punto precedente varrà trattenuto sui ratei di pagamento

ART.18 - ESTENSIONE ATTIVITA' TELESERVIZI O DIVERSE MODALITÀ OPERATIVE.

La Comunità della Vallagarina potrà richiedere al soggetto aggiudicatario l'erogazione di prestazioni non descritte dal presente Capitolato, o anche con diverse modalità operative, purché omogenee a quelle già previste e comunque nell'ambito dei tele servizi. Tale ampliamento dell'attività sarà comunque oggetto di separata contrattazione con conseguente stipula di appositi atti e protocolli operativi.

ART. 19 - INTRODUZIONE SOLUZIONI INFORMATICHE AVANZATE

Qualora la Comunità della Vallagarina, per migliorare la qualità ed efficienza del servizio, introduca soluzioni informatiche avanzate, per il controllo e la contabilizzazione delle prestazioni rese, oppure per l'introduzione di progetti sperimentali, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la necessaria collaborazione con i soggetti preposti. Per la realizzazione di quanto sopra previsto saranno concordati tempi e modi, anche mediante stipula di appositi atti e/o protocolli operativi.

ART. 20 - CAUZIONE

A garanzia e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa aggiudicatrice dovrà prestare nei modi consentiti dalla legge una cauzione di importo pari al 10% dell'importo stimato di aggiudicazione, salvo la riduzione di legge.

Art. 21 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AL TERMINE CONTRATTUALE

Degli arredi, attrezzature e apparati di proprietà della Comunità della Vallagarina, all'inizio e al termine contrattuale, verrà redatto un verbale di consistenza. L'Impresa è responsabile del mantenimento degli stessi.

Tutti i dati, su supporto cartaceo e informatico, relativi all'utenza e all'attività del servizio nel suo complesso, dovranno rimanere di proprietà della Comunità della Vallagarina.

Alla cessazione del contratto e per i sette giorni successivi, l'Impresa cessante dovrà garantire a quella subentrante la necessaria assistenza tecnico informatica, volta ad evitare disagi all'utenza.

Parimenti, nel caso l'impresa subentrante impieghi personale, con l'esperienza professionale di cui all'articolo 16, diverso da quello già in servizio presso la Centrale Operativa di Rovereto, l'Impresa cessante dovrà garantire, a proprie spese, la permanenza nella Centrale Operativa di Rovereto di almeno due unità di personale avente tali requisiti professionali e per i trenta giorni successivi alla scadenza contrattuale.

Al termine del contratto l'Impresa dovrà assicurare all'Impresa aggiudicataria del nuovo appalto la facoltà di subentrare nei contratti telefonici già in essere e riferiti a sette linee telefoniche con relativa numerazione, a cui sono collegati gli apparati terminali, di cui al precedente articolo 7 lett j).

ART. 22 - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Al fine di garantire la continuità e il buon livello qualitativo delle prestazioni inerenti il servizio presso la Centrale Operativa di Rovereto, l'Impresa aggiudicataria è tenuta al tempestivo confronto con le Organizzazioni Sindacali per ricercare le possibili soluzioni volte alla riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto dell'appalto.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla esecuzione del contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Impresa, uno dalla Comunità della Vallagarina ed il terzo scelto di comune accordo tra le parti, od in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Rovereto. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ'

Le parti sono pienamente edotte delle previsioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della medesima legge, e si impegnano reciprocamente ad osservarli. Le parti convengono altresì che il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora le transazioni ad esso correlate venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane s.p.a.

Art. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidataria dà atto che l'Amministrazione gli ha consegnato, ai sensi del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza anche da parte dei suoi dipendenti e collaboratori.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente atto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'atto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 26 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (Registro, imposte, valori bollati, rogito a'sensi della L. 8.6.1962 n. 604 e successive modifiche, ecc.) esclusa l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa.

Art. 27 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

DOCUMENTI DA PRESENTARE E MODALITA' DI GARA

Documentazione da presentare:

Per le modalità di gara a trattativa privata si richiama espressamente l'art. 21 - comma 5 - della L.P. 19.7.1990 n. 23 e ss.mm. e per quanto compatibile per la richiesta di offerta sul Mercato Elettronico, l'art. 13 del D.P.G.P. di Trento 22.5.1991 n. 10-40/Legisl.

L'offerta dovrà pervenire entro il termine fissato nell'invito.

Dovrà essere restituito, pena l'esclusione, il Capitolato d'oneri debitamente sottoscritto digitalmente "per presa visione e accettazione" delle condizioni ivi riportate.

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente per l'Amministrazione, valutata in termini tecnico-economici. Nel caso sia presentata una sola offerta valida, l'Amministrazione potrà, a suo giudizio insindacabile, procedere ugualmente all'affidamento del servizio.

Si avverte che la mancata osservanza delle modalità contenute nelle presenti norme, nonché la incompletezza della documentazione richiesta, comportano l'esclusione dal confronto concorrenziale.

Comporta altresì l'esclusione l'offerta formulata in contrasto con le prescrizioni del Capitolato.

Documentazione da presentare:

1. Una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione** (modello di cui all'Allegato A "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE"), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, da quelli delle imprese associate o consorziate ex art. 2602 del C.C., da quello del Consorzio costituito nelle altre forme, con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del DPR 445/2000 s.m.i.
2. **Dichiarazione** resa cumulativamente nella forma di cui al punto 1. con la quale il concorrente:
 - attesta di aver preso visione del Capitolato Speciale d'Oneri, del luogo in cui i servizi dovranno essere forniti, di tutte le condizioni generali e particolari che governano l'appalto, considerandoli ad ogni effetto accettabili e tali da presentare l'offerta proposta, nonchè esplicita accettazione di tutte le condizioni del Capitolato. Dovrà essere inoltre dichiarato il possesso di sufficiente e qualificato personale dipendente necessario all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali
 - dichiara che il prezzo offerto è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi causa anche di forza maggiore;
 - dichiara di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio;
 - dichiara di aver avuto nel triennio 2016-2017-2018, un fatturato globale complessivo di almeno € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila) in servizi socio-sanitari e di almeno complessivi € 750.000,00 (settecentocinquantamila) in servizi di telesoccorso-telecontrollo domiciliare rivolti a persone fisiche anziane o in stato di bisogno socio sanitario
 - dichiara di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 (VISION). Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la certificazione di qualità è richiesta almeno per l'impresa capogruppo;

- dichiara di aver implementato politiche di conciliazione famiglia - lavoro anche secondo la Legge 53/2000 compreso lo standard Audit famiglia e Lavoro e/o standard equivalenti. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese questo requisito dovrà essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo;
- dichiara che alla data dell'offerta ha almeno 10 dipendenti a libro-matricola addetti ai servizi socio-sanitari e almeno 3 addetti esclusivamente alle gestioni del servizio di telesoccorso-telecontrollo domiciliare rivolto a persone fisiche anziane o in stato di bisogno socio-sanitario;
- ha in piena disponibilità e operatività da almeno un anno alla data di scadenza per la presentazione delle offerte una apparecchiatura centralizzata presso una propria sede (da indicare), che sia in grado di gestire il servizio richiesto dalla Comunità anche in assenza dell'apparecchiatura centralizzata collocata presso la sede del servizio messa a disposizione dalla Comunità stessa.

3. il Capitolato Speciale d'Oneri, firmato per presa visione e accettazione;

4. SCANSIONE DEL PASSoe di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Si precisa che la verifica dei requisiti di partecipazione avverrà prioritariamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibilità dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la citata delibera attuativa n. 111/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 - art. 6-bis - del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m nonché attraverso l'utilizzo del sistema Si.Ce.Ant messo a disposizione dal Ministero dell'Interno e attraverso lo sportello unico previdenziale per quanto concerne il Durc on-line.

Qualora la Comunità della Vallagarina rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione annulla l'aggiudicazione ed aggiudica l'incarico al concorrente che segue in graduatoria.

5. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dovrà essere presentata a **PENA DI ESCLUSIONE** SCANSIONE DELLA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 20,00 (venti//00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 5 marzo 2014 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 7881311794 che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. **A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

6. **L'offerta di gara** dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo assunto a base di gara pari a € 0,50 ad utente, ovvero ad apparecchio terminale collegato, per ogni giorno di attività.

Tale importo, con eventuale troncamento dopo la seconda cifra decimale dovrà essere successivamente maggiorato dell'I.V.A.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate, contenere l'indicazione della capogruppo e l'indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole Imprese. L'offerta dovrà essere corredata per ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento, da tutti i documenti richiesti nei punti precedenti e successivi, da inserire nell'apposita busta.

In calce all'offerta dovrà essere indicata la eventuale volontà di affidare parte del servizio in subappalto, nel limite del 30% del valore di aggiudicazione. In tal caso dovrà essere specificato il tipo di lavorazione.

PER LE IMPRESE RIUNITE (in Associazione temporanea o Società anche consortile):

nel caso di offerta presentata da ditte che si intendono riunire, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990, n. 23, i documenti da allegare all'offerta dovranno essere presentati da ciascuna delle Imprese che hanno inteso associarsi.

Le imprese che intendono raggrupparsi, **all'atto della presentazione dell'offerta**, dovranno dichiarare espressamente tale volontà, impegnandosi, nel caso di aggiudicazione, a produrre mandato speciale unitario, in forma di atto pubblico, con rappresentanza ad una di esse, indicata all'atto dell'offerta come capogruppo o mandataria.

Il mandato così conferito dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti clausole:

- che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla gara oggetto dell'appalto;
- che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti della Comunità della Vallagarina;
- che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell'amministrazione;
- che il mandatario ha nei riguardi della Comunità della Vallagarina la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti al contratto fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà della Comunità di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

Informazioni finali

Non è consentita la partecipazione in più di un'associazione temporanea o consorzio, oppure sia in qualità di impresa singola che di associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., pena l'esclusione dalla gara.

La mancanza o l'incompletezza della documentazione o l'inosservanza delle modalità per la presentazione comporteranno l'esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni sostitutive e le autenticazioni devono essere rese in conformità con la L. 15.5.1997, n° 127 e s.m. e relativo Regolamento di esecuzione.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 del L.P. 9.03.2016, n. 2.

Non sono ammesse offerte in aumento o comunque condizionate.

Responsabile del procedimento: Danilo Gerola - Servizio Affari Generali e Contratti - tel. 0464/484211 o 0464/484230.

Tutte le spese per ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi quelli di cui alla Legge 604/62 e successive modifiche, bOLLI e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Reg. UE 2016/679

La Comunità della Vallagarina, titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali raccolti:

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per dare esecuzione alle funzioni istituzionali di propria competenza relative al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il loro trattamento è necessario per l'esecuzione dei compiti connessi all'esercizio di una funzione di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento.

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all'esecuzione di un'attività che lo dovesse richiedere, potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" e/o dati personali relativi a condanne penali. Al ricorrere di tale ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Modalità del trattamento

Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati

I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre che da parte dei soggetti sopra specificati i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati.

Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge.

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati conferiti l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personalini).

Informazioni sul Titolare del trattamento dati

Il Titolare del trattamento è la Comunità della Vallagarina con sede a Rovereto (TN), Via Tommaseo 5, che ha designato nel proprio responsabile per la Protezione dei Dati Personalini il Consorzio dei Comuni Trentini - nella persona del dott. Gianni Festi - con sede in Trento, via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it